

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

- Provincia di Verona -

SETTORE TECNICO

Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL _____ PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', REDAZIONE C.R.E., NONCHE' COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA MONTE GRAPPA - CUP E85H19000040001 - CIG 7821757E0E.

Tra:

- il Comune di Povegliano Veronese (VR), codice fiscale e partita I.V.A. 00658760236, nella persona del Responsabile del servizio lavori pubblici _____, nominato con provvedimento del Sindaco datato _____ protocollo n. _____, di seguito denominato "Comune"

e

- il _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), con studio in _____ (____) - via _____ n. _____ - iscritto al N. _____ dell'Albo degli iscritti al _____ di _____ in qualità di ; di seguito denominato "Soggetto Contraente"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il Comune di Povegliano Veronese, in forza della determinazione del Responsabile del servizio lavori pubblici n. ____ del ____ 2019, esecutiva ai sensi di legge, e con le modalità riportate nel presente disciplinare, affida al _____, che accetta, l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali di via Monte Grappa.

Articolo 2

ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

1. Il Soggetto Contraente è obbligato all'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da:
 - Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici ..., nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (di seguito denominato semplicemente "Decreto legislativo n. 50/2016") e relativi provvedimenti attuativi, linee guida ANAC ecc. approvati e vigenti;
 - D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche (di seguito "D.P.R. n. 207/2010"), per la parte vigente;
 - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 di approvazione del Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
 - norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio;
 - normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché prevenzione degli infortuni, sui luoghi di lavoro, nelle costruzioni e nei cantieri temporanei e mobili, con particolare riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nello svolgimento del servizio il Soggetto Contraente deve tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dal Comune, nonché delle prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. Il Soggetto Contraente deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Decreto legislativo n. 50/2016, agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010 e alle Linee guida n. 3 di attuazione del Decreto legislativo n. 50/2016, nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del Soggetto Contraente durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento del servizio.
4. Il Comune si impegna a fornire al Soggetto Contraente, all'inizio del servizio, tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all'espletamento del servizio stesso.
5. Il Comune elencherà al Soggetto Contraente le esigenze che dovranno trovare soluzione nel progetto.
6. **La progettazione definitiva-esecutiva** dovrà essere redatta secondo le disposizioni contenute all'articolo 23, commi 7 e 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni e agli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve specifiche regole e norme tecniche vigenti al momento della sua redazione e le direttive del Responsabile del procedimento.
 Il progetto definitivo-esecutivo dovrà essere prodotto al Comune in numero di 2 (due) copie in formato cartaceo firmate dal/dai progettista/i considerate già retribuite con il compenso stabilito, una copia della documentazione/elaborati su "supporto informatico" firmato digitalmente, una copia della documentazione/elaborati su "supporto informatico" in formato pdf (con timbre e firme), più 1 (una) copia in formato digitale ".dwg":
 - a) Relazione geologica;
 - b) Relazione generale;
 - c) Relazioni tecniche e specialistiche;
 - d) Elaborati grafici in idonea scala;
 - e) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) Piano di sicurezza e di coordinamento;
 - g) Quadro di incidenza della manodopera;
 - h) Cronoprogramma;
 - i) Computo metrico;
 - j) Computo metrico estimativo;
 - k) Quadro economico;
 - l) Elenco dei prezzi unitari ed analisi;
 - m) Capitolato speciale d'Appalto prestazionale o descrittivo contenente una descrizione dettagliata, anche nei minimi particolari, dei lavori da eseguirsi eventualmente a corpo;
 - n) Schema di contratto.
7. **Direzione Lavori, Contabilità e Liquidazione dei Lavori:** il Soggetto Contraente dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Titolo II, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione del Servizio" ed assumere la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dal medesimo nei riguardi del Direttore di lavori.
 Il Soggetto Contraente è tenuto a presentare al Comune periodiche relazioni sullo sviluppo dei lavori in rapporto alle spese ed agli impegni autorizzati.
 Per la redazione degli stati di avanzamento, dello stato finale, dei relativi verbali, della contabilità, dovranno essere rispettati i termini previsti dal Capitolato speciale d'appalto. Eventuali verbali di sospensione e ripresa devono essere inviati dalla D.L. entro 5 (cinque) giorni dalla loro data di redazione, al RUP. Inoltre, ai sensi del comma 1, dell'articolo 107, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dei lavori deve compilare il verbale di sospensione indicando oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, anche *"lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, a consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione"*.

Incompatibilità: E' fatto divieto al Soggetto Contraente di accettare nuovi incarichi professionali dall'appaltatore dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo. Qualora il Soggetto Contraente, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, abbia in essere rapporti professionali con quest'ultimo, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione del nominativo da parte del Comune, dovrà informare di tale circostanza il Comune predetto, alla cui valutazione discrezionale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

8. **Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:** Il Soggetto Contraente, assumerà la responsabilità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione previa presentazione di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 98, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

L'incarico in argomento comprende le prestazioni inerenti il coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera secondo le disposizioni previste dall'articolo 91, del decreto legislativo n. 81/2008 ed, in particolare, la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 i cui contenuti sono dettagliatamente specificato nell'allegato XV al medesimo decreto, e del fascicolo informativo, i cui contenuti sono definiti nell'allegato XVI al predetto decreto.

Durante la realizzazione dell'opera, a far data dalla consegna dei lavori, il Soggetto Contraente dovrà provvedere alla gestione del piano di sicurezza e coordinamento, provvedendo secondo quanto disposto dall'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed adeguare lo stesso ed il fascicolo in relazione ad eventuali esigenze.

9. Il **Certificato di Regolare Esecuzione** dovrà essere emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori e dovrà contenere gli elementi di cui all'articolo 102 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 3

MODALITA' E TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

1. Il Soggetto Contraente dovrà presentare gli elaborati relativi alla progettazione definitiva-esecutiva, perentoriamente, **entro venerdì 5 aprile 2019**.
2. Il Comune acquisirà tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi obbligatori che riterrà necessari al progetto e ne trasmetterà copia al Soggetto Contraente non appena divenute ufficiali.
3. Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre i termini sopra indicati, salvo deroghe che potranno essere concesse dal Comune per giustificati motivi o per motivi di forza maggiore, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari **all'1‰ (unopermille)** dell'importo dell'incarico e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento), da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Progettista.
4. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta), il Comune, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il soggetto contraente inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Articolo 4

MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELLE OPERE

1. Fino alla definitiva approvazione, il Soggetto Contraente è tenuto ad apportare al progetto definitivo-esecutivo, anche se già elaborato e presentato, le modifiche che saranno ritenute necessarie dal Comune e/o degli Enti competenti ad esprimere parere per l'approvazione, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
2. Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze e/o normative emanate successivamente all'approvazione del progetto tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, il Soggetto Contraente ne darà tempestiva comunicazione al Comune che provvederà all'integrazione dell'impegno di spesa ed alla sottoscrizione di un disciplinare integrativo al presente. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

3. Nell'eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Comune ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, il Soggetto Contraente ha l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti, per i quali ha diritto ai compensi spettanti a norma del presente disciplinare, sempre che le varianti o aggiunte non dipendano da difetti di progettazione.
4. Qualora in sede di esecuzione dei lavori emergessero delle carenze progettuali, il Soggetto Contraente si impegna comunque ad integrare o rettificare il proprio progetto. In tal caso il Soggetto Contraente dovrà tempestivamente provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto stabilito nel successivo articolo 5.

Articolo 5 ONORARI

1. L'onorario complessivo pattuito con il Soggetto Contraente per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente disciplinare è stabilito in € _____ (**diconsi euro _____**), oltre gli oneri accessori, come di seguito determinato:

– Redazione progettazione definitiva-esecutiva	€ _____
– Direzione lavori	€ _____
– Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ _____
– Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ _____
– Redazione C.R.E.	€ _____
2. Tutte le spese necessarie all'assolvimento dell'incarico in parola sono a completo carico del Soggetto Contraente.
3. Il Soggetto Contraente incaricato non potrà in nessun caso chiedere la liquidazione di parcelle professionali eccedenti le somme a tale scopo previste nel Q.E. del progetto approvato che costituiscono limite inderogabile ai compensi spettanti.

Articolo 6 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

1. Le competenze per l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva delle opere, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, saranno corrisposte in un'unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui trattasi da parte del Comune. Viene comunque concordato che il Soggetto Contraente rinuncia fin d'ora a chiedere interessi per ritardato pagamento se tale ritardo non dipende da inerzia del Comune ma da tempi burocratici strettamente necessari. Tale clausola vale fino al limite di 120 giorni computati dal momento in cui sorge il diritto alla corresponsione del compenso. Su tutti gli importi che vengono corrisposti dopo 120 giorni dalle scadenze sono applicati gli interessi di legge, fermo restando la franchigia di 120 giorni senza interessi.
2. Le competenze per la direzione lavori, misura, contabilità, nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno corrisposte come segue:
 - per l'90% in base a ciascun stato d'avanzamento dei lavori;
 - il residuo 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo, purché lo stesso sia concluso nei termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e salvo che il ritardo non dipenda da fatto imputabile al Soggetto Contraente.
3. Le competenze per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione saranno corrisposte, in un'unica soluzione, dopo l'approvazione, da parte dell'organo competente, del Certificato stesso.
4. La liquidazione del compenso, ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 267 del 2000, avviene nei termini di legge dalla presentazione della competente fattura, specifica, richiesta di acconto o nota onorari e spese, riportante:
 - a) la disposizione contrattuale che disciplina il singolo pagamento;
 - b) il grado di espletamento del servizio in base al quale è dovuto il pagamento;
 - c) gli estremi della comunicazione del Comune ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 2000.
5. La liquidazione dei compensi rimane peraltro subordinata all'avvenuto accertamento della regolarità contributiva e previdenziale del Soggetto Contraente.
6. L'emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è comunque subordinata alla presentazione della fattura elettronica recante le medesime indicazioni del documento di spesa di cui al precedente comma 4.

7. Viene comunque concordato che il Soggetto Contraente rinuncia fin d'ora a chiedere interessi per ritardato pagamento se tale ritardo non dipende da inerzia del Comune ma da tempi burocratici strettamente necessari.
8. Tale clausola vale fino al limite di 120 giorni computati dal momento in cui sorge il diritto alla corresponsione del compenso, come specificato precedentemente.
9. Su tutti gli importi che vengono corrisposti dopo 120 giorni dalle scadenze sono applicati gli interessi di legge, fermo restando la franchigia di 120 giorni senza interessi.
10. Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
11. Il Comune effettua i pagamenti mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato: _____, presso _____.
12. Il Soggetto Contraente comunica che la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra è: _____, nato a _____ il _____ – codice fiscale _____.

Articolo 7

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Soggetto Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
A tal fine si obbliga:
 - a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto;
 - b) a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
 - c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente contratto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
 - d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
 Ai fini di verificare l'applicazione della norma, il Comune potrà richiedere alla ditta appaltatrice copia dei contratti di cui alla lettera c); la ditta appaltatrice si impegna fin d'ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

Articolo 8

PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

1. Il progetto definitivo-esecutivo delle opere, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al Soggetto Contraente, resterà di proprietà piena ed assoluta del Comune, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre le varianti ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie ai fini dell'esecuzione, senza che il Soggetto Contraente possa sollevare eccezioni di sorta e sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri essenziali e caratterizzati.
2. In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento, a propria cura, dell'aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il Soggetto Contraente.
3. Per le ipotesi contemplate dal presente articolo nessun compenso spetta al Soggetto Contraente ed in ogni caso il Professionista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

Articolo 9

VERIFICA, VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO

1. Il Comune provvederà ad approvare il progetto solo dopo aver acquisito il parere del responsabile del procedimento ed il verbale di verifica e validazione, redatto in contraddittorio con il Soggetto Contraente ad esso relativo, vistato dal responsabile unico del procedimento.

2. La verifica e validazione dei progetti avverrà a norma delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
3. Per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9. D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
4. I soggetti deputati alla verifica, qualora dovessero riscontrare contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare $\frac{1}{4}$ del tempo contrattuale previsto in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all'articolo 4, oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dal presente disciplinare d'incarico.

Articolo 10

SUBAPPALTI: POSSIBILITÀ E LIMITI

1. Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 (per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio del Codice). Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.
2. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.
3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Articolo 11

CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA

1. Il Soggetto Contraente produce cauzione definitiva a garanzia del corretto svolgimento dell'incarico oggetto del presente disciplinare per un importo pari al ____% (_____ per cento) dell'entità della controprestazione professionale, e pertanto pari ad € _____ mediante _____ n. _____ rilasciata da _____ in data _____, ai sensi dell'articolo 103, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Soggetto Contraente assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
3. Il Soggetto Contraente presenta al Responsabile del Procedimento, contestualmente alla firma del contratto, copia della polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.
4. La polizza, che assicura il Comune per l'intera attività del Soggetto Contraente, dovrà prevedere una garanzia per un massimale almeno pari ad € _____ (importo del compenso per i servizi in oggetto comprensivo di I.V.A. ed oneri previdenziali e assistenziali), coprire i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del Soggetto Contraente e avere efficacia per tutto il tempo previsto per lo svolgimento del servizio di cui trattasi; la polizza dovrà coprire altresì i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che determinino a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
5. Il soggetto contraente è inoltre obbligato a costituire garanzia fideiussoria definitiva nella misura e nei metodi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
6. Le spese relative alla polizza di cui ai punti precedenti sono comprese nel compenso di cui all'art. 5.
1. La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia, esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

Articolo 12

PERIZIE

1. Le eventuali perizie per varianti da apportare al progetto originario in fase di realizzazione, dovranno essere conformi al disposto all'articolo 106 del Codice degli Appalti e all'articolo 8, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, autorizzate ed approvate a seconda dei casi previsti dalla Giunta Comunale o dal Responsabile del procedimento.
2. Dovranno comprendere i seguenti elaborati, n 2 (due) copie in formato cartaceo firmate dal/dai progettista/i, una copia della documentazione/elaborati su "supporto informatico" firmato digitalmente, una copia della documentazione/elaborati su "supporto informatico" in formato pdf (con timbri e firme), più 1 (una) copia in formato digitale ".dwg":
 - Relazione;
 - Computo metrico estimativo di perizia;
 - Quadro di raffronto;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Tavole grafiche in scala adeguata riportanti le varianti apportate rispetto al progetto esecutivo.
1. I nuovi prezzi unitari applicati nelle perizie, da valutarsi secondo quanto previsto dall'articolo 8, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, dovranno risultare da un'analisi dettagliata dei vari elementi che li compongono assicurando la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per il Comune. L'importo delle perizie dovrà rientrare a seconda dei casi, nei limiti previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'articolo 8 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49.
2. Il tempo utile per predisporre ciascuna perizia sarà stabilito nella lettera di autorizzazione a predisporre la perizia stessa.

Articolo 13

PENALITA'

1. Nel caso di ritardo nella redazione o aggiornamento degli elaborati relativi a perizie, degli stati di avanzamento, dello stato finale, dei documenti della contabilità, sarà applicata al Soggetto Contraente una penale giornaliera pari **all'uno per mille** del corrispettivo professionale, ai sensi dell'articolo 113-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Detta penale non potrà complessivamente eccedere il 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legale all'eventuale ritardo.
2. Le penalità sono trattenute sulle competenze spettanti al Soggetto Contraente.
3. Qualora il ritardo eccedesse i 30 (trenta) giorni si procederà alla risoluzione dell'incarico come riportato nel successivo articolo 14 "Inadempienze", chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti.
4. E' fatto obbligo al Soggetto Contraente di accettare ogni ispezione, verifica o richiesta di documentazione da parte del Comune, purché per attività inerenti l'incarico affidato.

Articolo 14

INADEMPIENZE

1. È fatto obbligo al Soggetto Contraente di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte del Comune purché per attività inerenti il servizio affidato.
2. Qualora il Soggetto Contraente non ottemperi nello svolgimento del servizio alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dal Comune, quest'ultimo procede, a mezzo comunicazione P.E.C., ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.
3. In caso di persistente inadempienza del Soggetto Contraente oppure, qualora nelle fasi di progettazione emergessero delle gravi carenze professionali che possano provocare un danno apprezzabile per il Comune, quest'ultimo, con motivato giudizio e previa notifica al Soggetto Contraente interessato, potrà provvedere alla risoluzione dell'incarico affidato.
4. Con la risoluzione sorgerà nel Comune il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno al Soggetto Contraente inadempiente.

5. Al Soggetto Contraente inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dall'ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese. L'esecuzione in danno non esime il Soggetto Contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.
6. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, il contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite in difformità a quanto indicato nella medesima legge.

Articolo 15 FACOLTA' DI RECESSO

1. La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti secondo quanto disposto all'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione del Responsabile unico del procedimento al Soggetto Contraente, da darsi con preavviso non inferiore a n. 20 (venti) giorni, decorsi i quali il Comune prende a suo carico i servizi tecnici previsti nel presente disciplinare e precede secondo quanto unilateralmente ritenuto opportuno.

Articolo 16 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il Soggetto Contraente in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente è quello di Verona.

Articolo 17 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente stabilito con il presente disciplinare si fa riferimento alla normativa, sia nazionale che regionale, vigente in materia (vedi art. 2).
2. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese relative al contributo integrativo C.N.P.A.I.A. di cui all'articolo 10, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e all'Imposta sul Valore Aggiunto nella misura vigente.
3. Saranno a carico del Soggetto Contraente le spese per la stipula del presente disciplinare e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per la revisione della parcella, qualora occorra o se espressamente richiesta dal Comune.

Articolo 18 EFFETTI DELLA CONVENZIONE

1. La normativa del presente disciplinare è fino d'ora impegnativa per il Soggetto Contraente, mentre per l'Amministrazione Comunale lo diventerà soltanto dopo che la determinazione di affidamento dell'incarico è divenuta efficace.
2. Il Soggetto Contraente potrà sciogliersi dagli impegni assunti col presente disciplinare ovvero potrà chiederne un riesame economico o normativo qualora lo stesso non divenisse esecutivo e finanziato entro un anno dalla data della sottoscrizione.

Articolo 19 OBBLIGO DI OSSERVARE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

1. L'aggiudicatario prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62 del 16/04/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo dell'Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 05.02.2014, di cui ha ricevuto copia, e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti. L'aggiudicatario si impegna altresì a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'aggiudicatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla

risoluzione del contratto senza che all'aggiudicatario spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

Articolo 20

CONTRATTI ED ALTRE UTILITA' A TITOLO PRIVATO

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 62/2013, le parti attestano di non aver concluso contratti a titolo privato nell'ultimo biennio, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile, nonché attesta il rappresentante dell'Ente di non aver ricevuto da parte dello stesso aggiudicatario altre utilità nell'ultimo biennio”.

Articolo 21

INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI COMUNALI

2. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.

Articolo 22

REGISTRAZIONE

1. Questo atto ha valore di scrittura privata e sarà registrato soltanto in caso d'uso.
2. In tale eventualità ne sarà richiesta la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, essendo l'onorario soggetto ad I.V.A.

Articolo 23

INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Comune di Povegliano Veronese, in qualità di titolare (con sede in Piazza IV Novembre n. 3, IT – 37164 Povegliano Veronese (VR); Email: infocomune@comune.poveglianoveronese.vr.it; PEC: poveglianoveronese.vr@cert.ip-veneto.net; Centralino: +39045/6334111), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Povegliano Veronese o dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
2. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Povegliano Veronese (Andrea Mirandola – Comune di Povegliano Veronese – Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza IV Novembre n. 3, IT – 37064 Povegliano Veronese (VR), email: sociale@comune.poveglianoveronese.vr.it).
3. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).

Letto, confermato e sottoscritto.
Povegliano Veronese,

IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA